CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - SC_PUG - 0001429 - Interno - 31/03/2022 - 14:56

Deliberazione n. 61/2022/VSGC

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente *relatore*
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Trani** (BT), relativamente all'esercizio 2019.

udito il relatore Pres. Enrico Torri nella camera di consiglio del 31 marzo 2022, convocata con **ordinanza n.9/2022**, svoltasi in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 341 del 31.12.2021.

Premesso in **FATTO** e Considerato in **DIRITTO**

L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e dall'art. 33, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - DEL-Reg.-SC_PUG - 0000061 - 31/03/2022 - 14:56

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti alle verifiche sulla sana gestione finanziaria degli enti territoriali, prevede al primo comma che " *Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale*."

Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/2020/SEZAUT/INPR, ai sensi del citato art. 148 TUEL, nel fornire le linee guide alla funzione di referto in parola, relativamente all'esercizio 2019, ha sottolineato quanto segue: "*Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali…l'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del management e per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l'Ente può, infatti, ottimizzare le proprie performance attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole. …Allo scopo di promuovere modelli di governance più innovativi e responsabili, le … Linee guida e lo schema di relazione-questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni nell'esercizio 2019 intendono offrire ai Sindaci delle Città metropolitane e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché ai Presidenti delle Province uno strumento ricognitivo approfondito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una visione d'insieme su cui fondare valutazioni di*

adeguatezza, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli realizzato nel corso del tempo dai singoli Enti. … le ripercussioni prodotte dall'emergenza legata alla crisi epidemiologica da COVID-2019 sembrano essere destinate ad incidere in modo particolarmente significativo sul quadro di detti controlli, in considerazione principalmente dell'esigenza di adattarne la struttura organizzativa e le modalità di gestione delle prestazioni lavorative allo scopo di garantire la tutela della salute del relativo personale dipendente. Per affrontare … tale situazione emergenziale, la Sezione delle autonomie ha inteso offrire un ulteriore supporto operativo agli organi e alle strutture di controllo interno degli enti territoriali attraverso l'adozione di specifici criteri di indirizzo e orientamento volti a dotare i controlli di più adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici) per contrastare efficacemente le emergenze attuali e future. In particolare, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, recante "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", la Corte dei conti ha voluto evidenziare alcuni alert su aree o aspetti significativi della gestione i cui esiti potrebbero rischiare di compromettere, in assenza di opportune interazioni sinergiche tra i controlli, il perseguimento degli equilibri di bilancio, con pesanti ricadute sul sistema economico e finanziario dell'Ente. …Il tempestivo aggiornamento del modello organizzativo, prodotto dalla necessità di conformarsi alle modifiche del quadro normativo di riferimento o di revisione degli assetti operativi dell'Ente, richiede più frequenti interlocuzioni tra gli organi di controllo interno e l'Amministrazione, al fine sia di mitigare i rischi di contagio tra i lavoratori sia di fornire una più chiara visione delle reali possibilità di interventi di spesa o di rinvio/riduzione di entrate tributarie e tariffarie conseguenti alle forti sollecitazioni provenienti dal territorio. …La circolarità delle informazioni e il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna rispondono all'esigenza di procedere più speditamente lungo il percorso di evoluzione dei sistemi di pianificazione, misurazione e valutazione della performance a supporto dei processi decisionali. In questa direzione, è essenziale implementare una sinergica collaborazione fra le diverse metodologie di controllo, con relativo affinamento dei metodi e dei contenuti delle tipologie di controllo coinvolte nel processo integrativo. Nell'intento di promuovere tale processo sinergico, l'ottica delle … Linee guida continua ad insistere su un'analisi più integrata, volta a mettere in relazione le funzionalità delle singole tipologie di controllo. A questo scopo, i diversi controlli vengono osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato. Affinché tale integrazione sia effettiva, è necessario, però, che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'Ente. … Benché il

sistema dei controlli interni necessiti di opportuni adeguamenti per renderlo più rispondente alle esigenze nascenti dalla crisi indotta dall'emergenza epidemiologica, lo schema di relazione-questionario per l'esercizio 2019 conserva inalterate le caratteristiche di forma e contenuto delle Linee guida approvate gli scorsi anni. Ciò in quanto il questionario risponde, principalmente, all'esigenza di cogliere le principali modalità attuative del sistema dei controlli interni che le diverse realtà territoriali hanno adottato nell'anno di riferimento, permettendo così di analizzarne il funzionamento ed i risultati raggiunti. Esso, quindi, non necessita di particolari adattamenti dato che il contesto organizzativo e gestionale dei controlli effettuati nel 2019 non poteva essere stato ancora inciso dagli effetti dirompenti prodotti dalla pandemia da COVID-2019.".

Il suddetto schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, continua pertanto ad essere organizzato in otto sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuna tipologia di controllo.

La prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; i quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei *report* da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate;

Le successive sei sezioni sono invece volte a identificare e verificare gli orientamenti adottati, le eventuali problematiche, nonché il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in ordine alle diverse tipologie di controllo: - controllo di regolarità amministrativa e contabile; - controllo di gestione; - controllo strategico; - controllo sugli equilibri finanziari; - controllo sugli organismi partecipati; - controllo sulla qualità dei servizi.

L'ottava sezione (Note) chiude il questionario con uno spazio dedicato ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni ovvero all'inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari.

Il questionario si pone i seguenti obiettivi:

- attuare la ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo;
- intercettare eventuali problematiche inerenti gli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale e osservare l'adozione delle misure conseguenziali (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

- delineare il contesto organizzativo con approfondimento sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado di raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);
- determinare il grado di attuazione delle verifiche sulla realizzazione dei programmi e delle metodologie adottate per orientare le decisioni dei vertici politici (controllo strategico);
- verificare il rispetto della normativa in ordine al corretto svolgimento dei controlli finanziari (controllo sugli equilibri finanziari);
- rilevare il funzionamento del sistema dei controlli sugli organismi partecipati, approfondendo gli orientamenti adottati;
- accertare l'appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati in relazione alle prestazioni erogate dall'ente (controllo sulla qualità dei servizi).

La redazione del referto-questionario sui controlli interni, secondo le modalità e i criteri definiti dalla normativa, costituisce un importante strumento ricognitivo di supporto per le scelte programmatiche dell'ente locale, rendendo altresì possibile l'adozione delle eventuali misure correttive resesi necessarie. Quest'ultimo profilo costituisce uno degli indicatori più utili attraverso cui misurare l'efficacia complessiva del sistema dei controlli interni.

All'ordinaria funzione di referto agli organi di vertice politico e amministrativo, nonché all'organo di revisione contabile dell'ente, svolta dalle Sezioni regionali della Corte dei conti in esito alle verifiche sul funzionamento dei controlli interni, si affianca la previsione di cui al comma 4 dell'art. 148 TUEL, che prevede un esito sanzionatorio pecuniario, a carico degli amministratori responsabili, da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali, nei casi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate.

Quanto al Comune di Trani si osserva che, con deliberazione n. 25/VSGC/2016, questa Sezione aveva già rilevato le seguenti gravi criticità rispetto al funzionamento dei controlli interni del suddetto ente locale, suscettibili di pregiudicare il rispetto delle regole contabili e l'equilibrio di bilancio: - mancato svolgimento nel 2014 del controllo di regolarità amministrativo-contabile, da assicurarsi nella fase successiva dell'atto, in violazione del comma 2 dell'art. 147 bis del TUEL; - inadeguatezza del controllo sugli equilibri finanziari**,** previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, emergente dalla presenza, già rilevata nelle pronunce specifiche emesse da questa Sezione ai sensi dell'art. 148 bis TUEL per il Comune

in esame (deliberazioni n.98/PRSP/2015, n.157/PRSP/2015 e n.226/PRSP/2015), di elementi strutturalmente perturbatori dell'equilibrio di bilancio, come la reiterazione di debiti fuori bilancio e la presenza di ingenti oneri sommersi derivati dalla gestione di società partecipate, denotanti una carente attività di monitoraggio rispetto all'andamento della gestione, oltre che l'assenza di linee di programmazione idonee ad evitare la formazione di posizioni debitorie fuori bilancio; - mancata attivazione del controllo strategico**,** previsto dall'art. 147-*ter* del TUEL, nonostante il medesimo risulti ampiamente disciplinato dallo stesso regolamento del Comune sui controlli interni (Titolo V); - controllo di gestione poco strutturato e non conforme a quanto previsto dagli artt. 196-198-*bis* del TUEL; - mancata istituzione di un sistema di controllo della qualità dei servizi erogati – sia direttamente, sia mediante organismi esterni – come richiesto dall'art. 147 del TUEL, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale e ai principali servizi indivisibili (raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico); - inadeguatezza di un sistema di controllo sugli organismi partecipati, sul modello previsto dall'art. 147-quater del TUEL, introdotto dall'art.3 del d.l. n. 174/2012 convertito dalla legge n.213/2012; come peraltro emerso anche dalle criticità messe in luce da questa Sezione nelle pronunce specifiche emesse ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUEL per il Comune in esame (deliberazioni n.98/PRSP/2015, n.157/PRSP/2015 e n.226/PRSP/2015).

Premesso quanto sopra, con la presente deliberazione questa Sezione regionale di controllo si pronuncia sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Trani (BT)**, relativamente all'esercizio 2019.

L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Trani ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria. La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta in data 01/12/2021, con prot. 7437.

Dall'esame complessivo del referto annuale, degli elementi di risposta forniti in sede istruttoria, del regolamento del Comune sui controlli interni e di altri atti regolamentari interni, è emerso che l'Ente (con popolazione pari a 55.610 abitanti) ha previsto ed attuato, per l'esercizio 2019, un sistema di controlli interni che necessita di modifiche ed integrazioni volte ad assicurarne una maggiore funzionalità e adeguatezza, nei termini delle osservazioni che seguono.

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147 TUEL e disciplinato dall'art.147-*bis* del TUEL, è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Gli artt. 7 e 8 del regolamento sui controlli interni, disciplinano il controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, che si esplica su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio ed alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, mediante parere di regolarità tecnica formulata dal responsabile del servizio competente per materia, e parere di regolarità contabile, formulato dal responsabile dell'area economico finanziaria.

Ogni determinazione dirigenziale che comporti impegno di spesa è trasmessa al Dirigente responsabile del servizio finanziario ai fini del controllo di regolarità contabile, che si sostanzia nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato nella determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; tale parere costituisce condizione per l'esecutività del provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL.

Gli artt. 11-13 del regolamento disciplinano il controllo successivo di regolarità amministrativa, che ha la finalità di monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, la legittimità dei provvedimenti, di assicurare adeguate e tempestive azioni correttive, di verificare gli aspetti procedurali rispetto agli standard predefiniti, da intendersi quali indicatori di rispetto delle leggi, delle norme interne dell'ente, degli atti di programmazione, di indirizzo, delle direttive.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa si svolge sotto la direzione del Segretario generale, con la collaborazione di una struttura preposta al controllo e con il supporto esterno dei revisori legali dei conti. La metodologia di controllo consiste nell'attivare un monitoraggio a campione sulle determinazioni dirigenziali e sugli altri provvedimenti previsti dal regolamento. Le determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo sono estratte in maniera casuale, con l'ausilio di uno specifico programma informatico. Il Segretario generale presenta ad inizio anno un piano annuale dell'attività di controllo, prevedendo la sottoposizione a verifica di almeno il 20% delle determinazioni di impegno di spesa e degli appalti superiori a € 5.000,00, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari ad almeno il 10% del totale. Il controllo successivo sui contratti rogati dal Segretario comunale, è assicurato sulla totalità degli atti. La selezione avviene con cadenza mensile, sorteggiando complessivamente un numero di

determinazioni non inferiore a 8. Il controllo prevede anche la redazione di schede di controllo, report trimestrali e di una relazione semestrale; quest'ultima è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione, ed all'OIV. A fine anno (art. 14), il Segretario comunale redige una relazione complessiva dell'attività svolta. La relazione si conclude con un giudizio e con le indicazione rivolte ai responsabili dell'ente e viene trasmessa ai responsabili politici e amministrativi dell'ente.

Alla luce della richiamata normativa, sulla base di quanto dichiarato nel referto, per quanto attiene al controllo successivo, nel corso dell'esercizio 2019, è emerso che la tecnica di selezione degli atti da sottoporre a verifica è avvenuta con un campionamento "ad estrazione casuale semplice".

Come indicato nell'item 1.1 del referto, il Comune ha previsto e prodotto n. 2 report, mentre nel regolamento sui controlli interni, all'art. 13, comma 2, è previsto che siano elaborati n. 4 report trimestrali. Nella risposta alla nota istruttoria, l'ente ha confermato che, a causa della carenza di organico, non è stato possibile adempiere alle previsioni contenute nel regolamento. E' stata prodotta una scheda dei controlli effettuati nei confronti dei 5 Dirigenti.

Al fine di verificare il rispetto del numero e della tipologia di atti da sottoporre a controllo, è stato chiesto al Comune di fornire un riscontro rispetto a tali informazioni. In ottemperanza alle richieste, per ciascuna tipologia di atti, l'ente ha fornito i dati in termini percentuali ed in valore assoluto, relativi sia al numero complessivo degli atti prodotti che a quelli sorteggiati per ciascuna tipologia. E' stato anche richiesto di illustrare la natura delle irregolarità riscontrate e le modalità con le quali le stesse sono state eventualmente sanate. Le irregolarità maggiormente ricorrenti sono: - omessa indicazione del responsabile del procedimento; - presenza nei provvedimenti di dati personali non necessari o pertinenti; - violazione degli obblighi di trasparenza; - carenza di motivazione e di documentazione giustificativa; - mancato rispetto delle regole degli affidamenti sottosoglia; - imprecisioni, refusi, e carenza di allegati.

L'ente ha concluso con una sintesi delle irregolarità riscontrate, suddivise nelle seguenti categorie:

- atti regolari o con rilievi superabili;
- atti migliorabili soggetti a raccomandazioni;

- atti soggetti a direttiva di conformazione.

La categoria delle determinazioni si è collocata per l'89,2 % nell'ambito della prima categoria, mentre gli altri atti si sono collocati per il 41,18 % nell'ambito della seconda categoria. Gli atti per i quali, a seguito delle irregolarità riscontrate, si è reso necessario emettere una direttiva di conformazione, si attesta su una percentuale inferiore al 2%.

In merito all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo, l'ente ha definito il piano annuale per il controllo successivo, mediante il quale è stata definita la metodologia ed i criteri di formazione del campione.

Un'altra voce esaminata attiene al contributo del controllo di gestione svolto l'anno precedente, nell'individuazione dei settori dell'ente da sottoporre a controllo successivo; in relazione a detto profilo, l'ente ha dedotto che, a causa della carenza di personale, nel 2018 il sistema del controllo di gestione non "era pienamente introdotto e applicato". Ha inoltre precisato che gli esiti del controllo preventivo dell'anno precedente non hanno influito sulla estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo in quanto "gli esiti del controllo 2018 non hanno fatto emergere criticità tali da incidere sui criteri di formazione del campione per l'anno successivo".

Per quanto attiene all'indice di tempestività dei pagamenti, tale attività è condotta dal responsabile finanziario nell'ambito degli obiettivi assegnati con il piano della performance 2019. L'articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto vari obblighi di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale denominata "amministrazione trasparente" relativi ai pagamenti dei debiti commerciali; il contenuto di tali obblighi è stato chiarito dal par. 7.2 della deliberazione ANAC n. 1310/2016 e dall'allegata griglia riepilogativa. Il legislatore ritiene in sostanza che la trasparenza costituisca uno strumento utile alla emersione e alla riduzione del fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di pubblicazione riguardano: 1) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, da calcolare e pubblicare a cadenza trimestrale ed annuale (entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun periodo); per la determinazione di tale indicatore si fa riferimento agli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22 settembre 2014. La norma che ne statuisce i termini è il d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che ne prevede il calcolo come tempo medio dei pagamenti delle transazioni commerciali rispetto al termine di 30 giorni. Nella

sezione amministrazione trasparente del Comune, risulta pubblicata la griglia dei tempi medi dei pagamenti per il 2019, dalla quale emerge che l'ente ha registrato 38,18 giorni medi di ritardo.

Infine, nel piano anticorruzione si è tenuto conto del coordinamento con il sistema dei controlli interni, attraverso una forte interazione di entrambi i sistemi; particolare attenzione è stata posta in tema di affidamenti pubblici.

Alla luce di quanto di quanto sopra evidenziato, la presenza di un ridotto numero di report rispetto a quelli previsti e, quindi, la scarsa frequenza di strumenti di controllo durante il corso dell'anno, non permette al Comune l'autocorrezione tempestiva in corso d'opera, con conseguente rischio di vanificare la funzione che l'ordinamento attribuisce a tale forma di controllo, venendo meno la funzione di guida e orientamento della struttura, finalità che con tale tipologia di controllo il legislatore intende stimolare e perseguire nel rispetto del principio di buon andamento della PA.

La Sezione prende atto dell'articolata strutturata di controllo di regolarità amministrativa di cui l'ente si è dotato, ma ritiene necessario il rapido superamento delle segnalate criticità.

2. Controllo di Gestione

Il controllo di gestione - le cui finalità, oggetto e modalità sono fissate negli artt. 196 e 197 TUEL - è svolto con riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Detto controllo monitora l'attività gestionale, rilevando con carenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente, gli scostamenti tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, fornendo elementi all'organo di direzione per il miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, anche al fine dell'adozione di tempestivi interventi correttivi.

Il controllo di gestione si articola in varie fasi:

- predisposizione del piano esecutivo di gestione, con cui si definiscono gli obiettivi di gestione, si individuano i risultati attesi e si assegnano le risorse necessarie al loro

raggiungimento, insieme alle risorse umane e strumentali, ai vari centri di responsabilità, fissando altresì gli indicatori per la valutazione del livello di realizzazione degli obiettivi;

- rilevazione e misurazione dei dati della gestione;

- rendicontazione dei risultati ai centri di responsabilità dell'ente;

- adozione di tempestivi interventi correttivi resisi necessari in caso di scostamenti.

Oltre all'obbligo di relazione sul funzionamento dei controlli interni posto a carico del sindaco e del presidente della provincia dall'art. 148 TUEL, l'art. 198-*bis* prevede che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo, fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti.

L'art.15 del regolamento stabilisce che il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'ente, rivolto al perfezionamento ed al migliore coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché maggiore economicità dell'azione amministrativa.

L'art. 17 del regolamento sui controlli interni, stabilisce che l'attività di controllo successivo di gestione è svolta con cadenza di norma bimestrale.

Il controllo di gestione è svolto sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative: a) definizione degli obiettivi gestionali (PEG); b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti e al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Esso si basa essenzialmente sul sistema di indicatori, del piano degli obiettivi e di reportistica del PEG.

L'art. 18 del regolamento stabilisce che la rendicontazione dei risultati avviene attraverso il referto annuale, conclusivo dell'attività complessiva dell'ente, di ciascun servizio e centro di costo e che il referto viene trasmesso al Nucleo di valutazione.

All'interno dell'ente vi è una struttura operativa incardinata presso il Servizio economico e finanziario, cui è demandata l'elaborazione dei dati ed il coordinamento dei diversi responsabili del procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici. Gli scostamenti riscontrati dai vari dirigenti, con il coordinamento del Segretario comunale, vengono sottoposti all'esame della Giunta per le opportune modifiche al bilancio, al PEG ed al piano della performance.

L'ente ha precisato che, durante il 2019, non sono stati effettuati report intermedi; in occasione della manovra di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL, nonché in sede di aggiornamento del piano della performance, è stata tuttavia garantita idonea ricognizione dello stato di avanzamento ed attuazione dei risultati. Nei report gestionali dei dirigenti sono state evidenziate le cause di eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato. Gli scostamenti rilevati sono stati affrontati dai dirigenti sotto forma di proposte di interventi correttivi da sottoporre all'esame della Giunta.

Per quanto concerne i report che tengano conto dei cambiamenti e delle criticità emerse da un anno all'altro, l'Ente ha fornito dei prospetti dai quali emerge l'andamento del risultato di amministrazione conseguito nell'ultimo biennio, limitatamente alla gestione dei residui ed alla gestione di competenza. Per quanto concerne invece i centri di costo, in sede di risposta l'ente ha precisato che, all'interno del referto sul controllo di gestione, è presente una sezione nella quale sono indicati i vari centri di costo.

Il Comune ha dichiarato di aver elaborato nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 gli obiettivi strategici ed operativi in diretta connessione con le linee programmatiche di mandato, mantenendo la coerenza con detti obiettivi in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 e di approvazione del piano della performance, all'interno del quale gli obiettivi esecutivi sono correlati all'obiettivo strategico. Con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 28/10/2019, è stato effettuato il monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione e

l'aggiornamento delle schede obiettivi contenute all'interno del piano della performance 2019/2021.

L'ente ha riferito che gli obiettivi del PEG non sono formalmente articolati per centri di costo e centri di responsabilità.

Il piano esecutivo di gestione è lo strumento fondamentale per un corretto controllo di gestione, attraverso il quale la Giunta definisce gli obiettivi e li assegna agli organi di gestione competenti, responsabili della gestione, unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e tecnologiche. Per quanto concerne il coordinamento delle varie unità organizzative, il PEG assume un ruolo di organizzatore delle azioni dei vari centri di responsabilità. La redazione del PEG non deve seguire un modello fissato dalla legge, ma deve tuttavia fissare contenuti minimi: - obiettivi gestionali assegnati ai responsabili di servizio; - suddivisione delle risorse di bilancio in capitoli; - suddivisione degli interventi di bilancio in capitoli; - articolazione dei servizi di bilancio in centri di costo.

Quale strumento di programmazione e di responsabilizzazione dei dirigenti, Il PEG non può prescindere da una struttura priva dei requisiti minimi sopra esposti.

Dalla risposta del Comune è emerso che il controllo di gestione, siccome strutturato all'interno dell'ente, non attuando verifiche intermedie, non è in grado di influenzare l'attività in punto di riprogrammazione degli obiettivi.

Dall'interrogazione dell'applicativo ConTe, siccome confermato dalla nota di risposta dell'ente, non risulta trasmesso il referto sul controllo di gestione.

Il referto, la cui trasmissione alla Corte dei conti è obbligatoria per legge (art. 198-*bis* TUEL), è finalizzato ad evidenziare le verifiche effettuate, le criticità riscontrate e ad accertare se sono stati posti in essere i correttivi necessari. La mancata predisposizione del referto non consente di controllare grado e sussistenza delle verifiche, nonché la complessiva coerenza dell'intero processo.

Il referto ed il controllo di gestione postulano il superamento della cultura del procedimento, al fine di orientare l'azione amministrativa verso i risultati, favorendo funzionalità ed efficienza nell'erogazione dei pubblici servizi.

Un efficace sistema di controllo di gestione presuppone l'adozione di una contabilità economico-patrimoniale e di uno strumento informativo di rilevazione dei dati elementari di costo e di ricavo (contabilità analitica).

La Sezione prende atto che l'ente si è dotato di una modesta struttura di controllo di gestione. Emerge inoltre, in esito alle risposte formulate in sede istruttoria, un sistema poco incline a misurare, prevenire, correggere e migliorare i profili di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con necessità di adottare adeguate misure conseguenti.

3. Controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo sugli equilibri finanziari, previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, finalizzato a rafforzare il controllo esercitato dall'organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, mediante il coinvolgimento trasversale degli organi istituzionali dell'ente, assicura gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Le concrete modalità di svolgimento di questa tipologia di controllo sono disciplinate nel regolamento di contabilità di ciascun ente, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (cfr. artt. 153, c. 4 e 6; 196 TUEL).

Il controllo sugli equilibri finanziari deve prevenire situazioni gestionali in contrasto con le previsioni di bilancio, al fine di mantenere gli equilibri finanziari nel corso dell'intera gestione: in particolare, per quanto attiene agli equilibri finanziari della gestione di competenza (artt. 162 e ss. TUEL), della gestione dei residui e della cassa.

Di particolare importanza è il ruolo del responsabile del Servizio finanziario, il quale deve svolgere un'attività di direzione e coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, acquisendo e monitorando le informazioni utili alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'efficacia del sistema di controllo può essere valutata, in relazione alle concrete modalità del suo esercizio, sotto i seguenti profili: soggetti coinvolti; adozione di linee guida da parte del responsabile del servizio finanziario; segnalazioni obbligatorie effettuate (art. 156, c. 6 TUEL), riscontro di criticità nella gestione di competenza, dei residui e di cassa; adozione di misure consequenziali, quali approvazione di delibere di riequilibrio etc.

Dall'item 5.3 del questionario si evince che gli organi comunali sono stati coinvolti più di due volte durante l'anno. L'ente ha precisato che - ad eccezione dei casi previsti dalla legge,

relativi alla salvaguardia degli equilibri finanziari, al bilancio ed alle sue variazioni, al rendiconto di gestione, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio - il Consiglio comunale per il 2019 non è stato coinvolto sullo stato finanziario dell'ente. L'ente ha comunicato di aver assicurato la compatibilità dei pagamenti durante l'anno con le disponibilità di cassa.

In sede istruttoria, è stato chiesto all'ente di motivare la discrasia relativa ai report utilizzati ed a quelli previsti al comma 2 dell'art. 30 del regolamento sui controlli interni, che prevede una relazione trimestrale sullo stato degli equilibri finanziari.

Il Comune ha specificato che la tendenza è quella di ridurre il numero di tali controlli; con il regolamento economico-finanziario approvato nel 2020, all'art. 36, è infatti previsto che il responsabile finanziario predispone periodicamente, almeno 2 volte l'anno, una relazione illustrativa della situazione degli equilibri finanziari.

E' stato inoltre chiesto all'ente di fornire una relazione relativa alle modalità con le quali viene assicurato il controllo degli equilibri finanzi all'interno del Comune. L'ente ha precisato che tale tipologia di controllo è disciplinata dal regolamento di contabilità finanziaria ed è svolta sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile economico finanziario. Collaborano all'attività il Segretario comunale, l'Organo di revisione e i vari responsabili individuati con il piano esecutivo di gestione. Il responsabile del Servizio economico e finanziario predispone periodicamente una relazione illustrativa sulla situazione degli equilibri finanziari. La relazione è successivamente inviata al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario generale e al Collegio dei revisori dei conti; quest'ultimo esprime eventuali rilievi e proposte. In merito agli strumenti utilizzati, relativamente alla gestione operativa del controllo, le fasi riguardano il monitoraggio della gestione dei residui, di quella di competenza e di quella di cassa. L'ente procede anche alla verifica degli equilibri legati alle entrate a destinazione vincolata. Indicatori maggiormente analitici sono adottati per verificare gli equilibri di parte corrente, di parte capitale, nella gestione delle spese e dei servizi per conto terzi e della gestione dei movimenti dei fondi. Nel caso in cui si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, entro sette giorni il responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 6, TUEL, segnala tale situazione ai soggetti ivi previsti.

Nell'ambito del controllo degli equilibri finanziari, con riferimento alla riscossione di tasse e tributi, è stato chiesto all'ente di illustrare gli strumenti di monitoraggio degli omessi versamenti, delle conseguenti azioni di recupero, delle procedure/piani annuali posti in essere per accertare le infedeltà dichiarative.

In risposta alle richieste della Sezione, il Comune ha preliminarmente specificato che l'attività di riscossione dei tributi si svolge nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. L'attività di monitoraggio viene effettuata dall'Ufficio Tributi il quale, avvalendosi di un apposito *software* e di una banca dati manualmente aggiornata dagli operatori comunali, emette gli avvisi bonari a mezzo di posta semplice. Il *software* elabora gli avvisi di sollecito, e, conseguentemente, gli avvisi di omesso pagamento, notificati a mezzo raccomandata A/R. Il monitoraggio degli incassi è effettuato tramite il servizio messo a disposizione per gli enti locali da ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione). Per quanto riguarda i tributi in autoliquidazione (IMU e TASI), la banca dati viene implementata attraverso incroci con la banca dati catastale ed elaborazioni manuali dei dipendenti comunali. Il monitoraggio degli avvisi di accertamento e di liquidazione avviene con l'ausilio del *software* sopra menzionato e, in caso di omesso versamento, il ruolo viene affidato all'ADER.

Da quanto documentato, è emerso che l'ente non adotta un organico piano annuale di contrasto all'evasione fiscale, la cui predisposizione potrebbe svolgere una funzione di guida nel governo dell'attività di recupero dell'evasione fiscale. Inadeguati controlli nella riscossione e nel recupero dell'evasione fiscale, potrebbero invero determinare situazioni di squilibrio finanziario tali da determinare crisi di liquidità ed una notevole massa debitoria.

In merito alle linee di programmazione volte ad evitare la formazione dei debiti fuori bilancio, come richiesto in sede istruttoria, il Comune ha fornito la nota prot. 25829 del 03/09/2018, redatta dal Segretario comunale, con la quale si è proceduto a disciplinare dettagliatamente le fattispecie maggiormente ricorrenti da cui possono scaturire debiti fuori bilancio.

La Sezione prende atto di quanto evidenziato dall'Ente e riscontra che, nel periodo considerato, i controlli attivati non hanno evidenziato delle severe criticità in termini di possibili squilibri finanziari. E' auspicabile tuttavia un rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione mediante strumenti e piani operativi organici, predisposti all'inizio

di ogni anno finanziario ed una intensa attività di controllo degli equilibri finanziari, attraverso report e relazioni di breve termine (trimestrali).

4. Controllo strategico

Per verificare lo stato di attuazione dei programmi, l'ente locale deve definire metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

Il controllo strategico è finalizzato a verificare lo stato di attuazione delle scelte e degli obiettivi contenuti nei documenti di pianificazione degli organi di direzione politica; è, in sostanza, l'attività volta a controllare l'attuazione dei programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e dettagliati nel PEG/Piano della Performance; realizza un'attività di collaborazione con gli organi politici, con la finalità di supportarli nelle decisioni volte al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Una corretta realizzazione di tale sistema di controllo postula la predisposizione di idonei set di indicatori che consentano di valutare gli obiettivi dell'ente sotto profili significativi, quali ad esempio il loro rilievo economico-finanziario, i tempi di realizzazione, la qualità dei servizi forniti.

La eventuale segnalazione di scostamenti in esito al monitoraggio operato con il controllo strategico, al fine dell'adozione di misure correttive, richiede verifiche periodiche che consentano di riorientare tempestivamente l'azione dell'ente verso gli obiettivi predefiniti in sede di programmazione.

Nella nota di risposta il Comune ha rappresentato che il controllo strategico si esplica attraverso l'analisi della congruenza dello stato di attuazione dei programmi rispetto agli indirizzi previsti nei documenti di pianificazione strategica dell'ente. L'analisi è diretta a verificare eventuali scostamenti tra l'attuazione dei programmi e le scelte strategiche, all'identificazione di fattori ostativi, ai possibili interventi correttivi. L'ente ha evidenziato gli strumenti di programmazione finanziaria adottati, specificando che, ad ogni obiettivo strategico, sono stati ricollegati uno o più obiettivi gestionali annuali/pluriennali. Il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali consente di risalire al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici. Gli obiettivi sono articolati in linee di azione, a ciascuna delle quali

è associato uno specifico indicatore. Le schede di dettaglio degli obiettivi sono verificate da parte dell'OIV. A partire dal 2018, l'ente ha cercato di ripristinare i collegamenti tra linee di mandato, sezione strategica ed operativa del documento unico di programmazione (DUP), piano degli obiettivi e della performance. A causa dell'imminente scadenza della consiliatura, l'ente non è riuscito ad operare una piena integrazione di tali strumenti. Per le carenze rappresentate dall'ente, la programmazione strategica per l'anno nel 2019 non ha potuto beneficiare del contributo di una puntuale rendicontazione dell'anno precedente.

Per quanto attiene alla percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici, la stessa è stata ricavata come media sul grado di realizzazione degli obiettivi gestionali ad essi ricollegati. Eventuali scostamenti vengono formalizzati ed analizzati nelle schede di rendicontazione rese dai dirigenti e nella relazione sulla performance.

La Sezione prende atto di quanto sopra rappresentato e ritiene che il sistema di controllo strategico adottato dall'Ente non presenti significative criticità.

5. Controllo sulla qualità dei servizi.

Ai sensi dell'art 147 TUEL, l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il controllo sulla qualità misura l'erogazione delle prestazioni rispetto a bisogni individuati, valutando successivamente la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. Elemento centrale di tale rilevazione, è la c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Dal referto è emerso che, per il 2019, il Comune ha adoperato strumenti di monitoraggio e di valutazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda.

In sede istruttoria, sono state formulate alcune richieste di chiarimento: - l'atto interno mediante il quale l'ente ha effettuato una analisi sulla qualità dei servizi erogati; - le ragioni per le quali l'organo di indirizzo politico non ha adottato i parametri degli standard di qualità prefissati e dell'impatto socioeconomico dei programmi adottati; - le motivazioni per le quali gli standard di qualità programmati nell'anno non sono determinati in conformità a quelli previsti nella carta dei servizi.

Nel 2019, l'ente ha elaborato un modello strutturato prevalentemente sulla rilevazione della qualità dei servizi erogati allo sportello e, quindi, con elevata interazione tra cittadini e dipendenti. Le dimensioni rilevate riguardano le macro-aree del personale impiegato, l'ambiente e l'erogazione del servizio. L'ente ha prodotto sia il questionario di gradimento dei servizi URP 2019, sia la relazione finale di *customer satisfaction*; inoltre, sono stati dettagliati i numerosi servizi oggetto di indagine. Gli standard di qualità sono stati costruiti con un approccio condiviso mediante il coinvolgimento dei cittadini utenti. Non è stato possibile misurare l'impatto socioeconomico dei programmi adottati, per mancanza di strutture adeguate a simili rilevazioni, né è stato possibile effettuare il confronto di qualità con altre amministrazioni per la mancanza di una base storica significativa sulla quale poter effettuare il raffronto. L'indagine interna è stata condotta sul personale dipendente ed ha trovato attuazione nelle misurazioni del benessere organizzativo.

In definitiva, questa Sezione, rileva che dall'istruttoria emerge un quadro adeguato di misurazione della qualità dei servizi, strutturato attraverso un sistema organico di rilevazione, elaborazione ed analisi della qualità dei servizi erogati.

6. Controllo sulle società partecipate.

In relazione al controllo sugli organismi partecipati, l'art. 147-*quater*, al comma 1, richiede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli vengano esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Il comma 2 prevede, a tal fine, che l'amministrazione stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società. Sulla base di tali informazioni, l'ente locale è tenuto ad effettuate il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive.

La predeterminazione di obiettivi per tutte le società partecipate si ricollega al soddisfacimento degli interessi pubblici posti a base della partecipazione dell'ente e al correlato impiego di pubbliche risorse. Gli obiettivi possono essere individuati in relazione

ai contenuti dei contratti di servizio o di affidamento per le società strumentali o erogatrici di pubblici servizi, ovvero valorizzando i risultati organizzativi ed economici e finanziari della gestione, definendo periodiche rilevazioni volte alla verifica di eventuali scostamenti ed alla adozione di misure correttive.

Con nota istruttoria, è stato chiesto al Comune di illustrare le attività di controllo svolte sulle società partecipate, di indicare i monitoraggi che su di esse vengono svolti ed il motivo per il quale non sono stati approvati i budget delle società partecipate.

Il Comune di Trani disciplina il controllo sulle società partecipate con tre regolamenti: il regolamento sui controlli interni, il regolamento per il controllo delle società non quotate partecipate e quello per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate e soggette al regime del c.d. *in house*. Il controllo societario è svolto dal Consiglio comunale in sede di indirizzo e verifica dei risultati, oltre che dal Sindaco, il quale partecipa direttamente in seno agli organi societari. Gli indirizzi programmatici trovano una collocazione naturale all'interno del DUP e del piano della performance, nel quale una sezione è dedicata agli obiettivi delle società partecipate. Il controllo economico, finanziario e patrimoniale è di competenza del dirigente del settore economico finanziario; il controllo di efficacia ed efficienza sulla qualità dei servizi erogati è svolto da ciascun dirigente responsabile dei servizi; il controllo sulla gestione è previsto per le sole società *in house*, e riferito ad un complesso di atti per i quali è prevista la condivisione con la Giunta comunale. Per il controllo delle società partecipate e sulle società *in house*, il Comune di Trani ha costituito un Comitato di coordinamento, il cui ruolo è di supporto agli organi di indirizzo politico nell'esercizio del controllo societario e sulla gestione, nonché di monitoraggio sul regolare svolgimento da parte dei dirigenti competenti del controllo economico finanziario e di efficienza ed efficacia dei servizi. Il Comitato ha una composizione mista: ad esso partecipano organi di indirizzo politico (sindaco ed assessori) ed organi burocratici (dirigenti e segretario comunale). Riferisce l'ente che le modalità operative con le quali si esplica il c.d. controllo societario, sono le seguenti: - *ex ante*, mediante la definizione degli indirizzi e degli obiettivi in seno al documento unico di programmazione, sulla base della relazione programmatica che la società deve trasmettere entro il mese di ottobre dell'anno precedente; - in corso di gestione, in sede di verifica dei programmi e degli equilibri finanziari, sulla base di relazione semestrale che la società deve trasmettere entro il mese di luglio; - *ex post*, in sede di approvazione del rendiconto, sulla base delle relazioni finali che

le società devono trasmettere entro l'anno successivo. La documentazione, verificata ed analizzata dal Comitato di coordinamento, è rimessa agli organi di indirizzo politico per ogni valutazione e per il recepimento negli strumenti di programmazione e rendicontazione di proprio riferimento. E' stato inoltre costituito il nucleo unico di supporto per i controlli interni, costituito da dirigenti e dal segretario comunale con un ruolo di coordinamento. Tale nucleo, oltre alle competenze di ciascun dirigente partecipante riferite ai servizi di diretta responsabilità, unisce quelle proprie del controllo successivo di regolarità amministrativa. L'ente ha inoltre specificato che, in sede di approvazione del rendiconto 2018, sono stati riconciliati i rapporti dare/avere con le società partecipate. Gli esiti di tale riconciliazione hanno determinato riconoscimento e finanziamento, come debiti fuori bilancio, delle partite prive di impegno di spesa, con correlata variazione di bilancio.

Infine, il Comune non ha approvato i *budget* delle società *in house* AMIU e AMET, entrambe interessate dal rinnovo degli organi di amministrazione, che non hanno presentato *budget* preventivi di spesa.

Posto che, tra i requisiti legittimanti l'affidamento *in house*, il controllo analogo da parte dell'ente pubblico postula un potere effettivo di definizione e, comunque, un'influenza determinante, sugli obiettivi strategici dell'ente controllato, investendo completamente l'attività gestionale di quest'ultimo, il controllo sulla gestione, finalizzato in linea generale al contenimento dei costi, deve essere effettuato anche in fase di verifica e approvazione dei budget previsionali annuali.

Per questi motivi, al fine di una sana gestione e di un controllo efficace, non può prescindersi dalla predisposizione ed approvazione di un budget previsionale.

La mancata predisposizione ed approvazione di un budget per le società partecipate *in house* determina pertanto una valutazione non soddisfacente del sistema del suddetto controllo.

In conclusione, la Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli e dei regolamenti del Comune di Trani alle norme di legge.

P Q M

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 148, comma 1 TUEL

ACCERTA

la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Trani** (BT) nell'esercizio 2019, con le osservazioni sopra evidenziate.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Sindaco del Comune di Trani (BT);
- al Presidente del Consiglio comunale;
- all'Organo di revisione del Comune di Trani (BT).

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deciso, nella camera di consiglio del 31 marzo 2022.

IL PRESIDENTE *rel*.

Enrico Torri

ENRICO TORRI
CORTE DEI CONTI
31.03.2022
12:48:57 CEST

Firmato Digitalmente da/Signed by
SALVATORE SABATO

In Data/On Date:
giovedì 31 marzo 2022 13:15:55